



**Nicola Colaianni**

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Bari)

### **Diritto di satira e libertà di religione \***

**SOMMARIO:** 1. Il bilanciamento tra satira e religione - 2. L'autonomia della satira dalla cronaca e dalla critica - 3. L'art. 19 Cost. come (non limite, ma) fondamento della satira religiosa - 4. Satira e religioni nel nuovo assetto della tutela penale - 5. La satira religiosa nella recente giurisprudenza di merito - 6. Satira religiosa, diritto penale e globalizzazione - 7. Satira religiosa, diritto penale «minimo» e giurisprudenza.

#### **1 - Il bilanciamento tra satira e religione**

La disciplina del rapporto tra satira e religione è stata immobile per secoli. «Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi» non era solo un adagio popolare ma, prim'ancora, una massima giuridica. Liberalmente estesa nel nostro Occidente anche alle religioni senza santi: da quelle protestanti all'ebraica. Un pensiero forte come quello religioso, che, per il fatto di annunciarla, ritiene anche di possedere la verità<sup>1</sup> e perciò rivendica una sovranità progettuale e salvifica nei confronti delle prassi individuali, sociali, politiche non tollera, invero, forme di comunicazione, come in particolare la satira, che veicolano un pensiero debole: il quale non è un conoscere, non ha una meta, guarda al piccolo

---

\* Testo della relazione svolta al convegno sul tema *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, organizzato a Cosenza dalla Facoltà di scienze politiche dell'Università della Calabria il 7 aprile 2008, ed ivi dedicata giudice Mariano Battisti, presidente titolare della IV sezione della Corte suprema di Cassazione, deceduto tre giorni prima: amico caro e persona di grande cultura e profonda umanità, a lui si deve la ricezione nella giurisprudenza di legittimità (sentenza 6 dicembre 1990, n. 4793, sulla strage di Stava, ancor oggi considerata «fondamentale» da Cass. 20 marzo 2008, n. 12361) sulla rilevanza nei reati omissivi impropri delle posizioni di garanzia ricavate da un contesto normativo extrapenale e di lui, cristiano riflessivo e laico, gli studiosi della laicità dello stato conservano il ricordo quale presidente del Collegio che emise la sentenza sul crocifisso nei seggi elettorali e nelle aule scolastiche (1 marzo 2000, n. 4273), cui diede il voto decisivo.

<sup>1</sup> Di recente sul tema G. ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, 2008, p. 103.



frammento e al «mondo delle apparenze»<sup>2</sup>. Non che le vignette satiriche, a rigore non tollera neppure le raffigurazioni del divino, di cui infatti nell'ebraismo e nell'islam esiste un divieto assoluto, sconosciuto al cristianesimo, il quale, peraltro, ha attraversato forme e periodi di iconoclastia<sup>3</sup>.

Ma ormai anche i santi non vengono lasciati in pace. Forse prima ancora che con la secolarizzazione della società, quella disciplina è entrata in crisi con la «civiltà dell'immagine», la «cultura dello sguardo», che – non senza contrasti – ha attratto nell'orbita del *ius iocandi* anche le religioni, compresa quella dominante, privandole della pregressa immunità. La quale, tuttavia, viene rivendicata dalle «nuove religioni», ed in particolare dall'Islam, insediatesi nell'Occidente per effetto dei colossali fenomeni immigratori e, comunque, della globalizzazione culturale. E viene rivendicata non sempre civilmente ma in maniera anche sanguinosamente minacciosa. Per limitarci solo alle ultime settimane si possono ricordare: l'attentato, fortunatamente sventato, in Danimarca contro uno dei disegnatori delle ormai celebri dodici vignette su Maometto; la minaccia di «una grave punizione per l'Europa», compreso il Vaticano e il papa, a motivo sempre delle vignette, contenuta in un audio attribuito al capo di *Al Qaeda*, Osama Bin Laden; le minacce seguite alla messa *on line*, poi ritirata, da parte di un parlamentare olandese del suo cortometraggio «Fitna» contro il Corano definito «fascista»<sup>4</sup>.

La situazione è tale da alimentare il sentimento di islamofobia, che, nella misura in cui tende ad «etnicizzare»<sup>5</sup> i musulmani, si tramuta in una forma di nuovo razzismo e contribuisce a dare corpo e solidità a quella che altrimenti sarebbe una «paura liquida», effetto di una «minaccia che dovremmo temere e che si intravede ovunque, ma non si mostra mai chiaramente»<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> P.A. ROVATTI e G. VATTIMO, *Premessa*, in *Il pensiero debole*, a cura di G. VATTIMO e P.A. ROVATTI, Milano, Feltrinelli, 1987, p. 9.

<sup>3</sup> Cfr. M. BETTETINI, *Contro le immagini. Le radici dell'iconoclastia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, e, in generale sulle raffigurazioni del divino, F. BOESPFLUG, *La caricatura e il sacro. Islam, ebraismo e cristianesimo a confronto*, Milano, Vita e pensiero, 2007.

<sup>4</sup> Le notizie rispettivamente in [www.corriere.com](http://www.corriere.com) del 17 marzo 2008 e in «la Repubblica» del 20, 28 e 29 marzo 2008.

<sup>5</sup> Cfr. O. ROY, *Global Muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 52; M. MASSARI, *Islamofobia. La paura e l'Islam*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 48 ss. e 127 ss.; per i profili giuridici V. TOZZI, *Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica in Italia*, in [www.olir.it](http://www.olir.it)

<sup>6</sup> Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2008.



Non per i pericoli per la sicurezza pubblica, tuttavia, è diritto fluido – o, per usare l'aggettivo caro a Bauman, liquido - quello del rapporto tra satira e religione. Non si può dire che la giurisprudenza, sostenuta dalla dottrina, non abbia individuato – come si vedrà – un possibile punto di equilibrio, ancorché si tratti di un equilibrio metastabile, soggetto alla ripetizione del *balancing test*, reso ogni volta inevitabile dalla novità della fattispecie concreta in relazione a qualche aspetto dell'eterna questione. Il bilanciamento è esigito dalla compresenza di «beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale»<sup>7</sup> come nel caso il diritto di libertà di religione e il diritto di satira: di cui, quale che sia il fondamento che si ritenga di individuarne – la generica cultura (art. 9), la specifica libertà dell'arte (art. 33), la semplice libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) o, come sembra di poter dire quanto alla satira religiosa, lo stesso diritto di libertà di religione (art. 19) -, non è dubbia la protezione costituzionale. Due beni, dunque, destinati ad una convivenza mite, senza sopraffazioni dell'uno rispetto all'altro, com'è necessario in una società in cui devono convivere fedi, culture e tradizioni diverse<sup>8</sup>.

Non ci si può nascondere, tuttavia, che il bilanciamento non è mai neutrale, tecnicamente asettico, sconta presupposizioni inesprese che lo condizionano e in qualche misura ne prefigurano l'esito. Importante, quando non decisivo, è il punto di partenza, che risente della scala di valori personale dell'interprete e che, se ritenuto esclusivo o prevalente, provocherà uno sbilanciamento a suo favore con subordinazione dell'altro bene. Così, nello specifico, se si assolutizza il valore della satira immaginata magari come «arma sociale» e «coscienza alternativa del mondo»<sup>9</sup>, anche il fatto religioso come ogni altro bene, pur costituzionalmente protetto, non potrà che esserle subordinato,

---

<sup>7</sup> Corte cost. 28 novembre 1978, n. 20; 30 gennaio 1974, n. 20; 8 luglio 1975, n. 188. Sul bilanciamento come «criterio-guida per il giudice» chiamato a decidere in materia Cass. pen. 7 ottobre 1998, n. 12744. In dottrina cfr. M. AINIS, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 27 ss.; A. TESAURO, *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, pp. 1083.

<sup>8</sup> Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440, con una locuzione che riecheggia quella della sentenza della Corte suprema americana *Cantwell v. Connecticut*, 310 U.S. 296 (1940): garantire lo sviluppo indisturbato e senza ostacoli di diversi stili di vita, caratteri, convinzioni e fedi in una società composta di molte etnie e molti credi [*«many types of life, character, opinion and belief can develop unmolested and unobstructed (...) for a people composed of many races and of many creeds»*].

<sup>9</sup> Così, enfaticamente, Trib. Latina 24 ottobre 2006, n. 1725, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2007, p. 1014.



mandandola sempre «indenne da giudizi di disvalore giuridico»<sup>10</sup>. Al contrario, se si parte dal *favor religionis*, inteso almeno come «particolare rispetto»<sup>11</sup> delle entità religiose, la relativa satira risulterebbe lecita solo nei limiti in cui risulti, si potrebbe dire con un ossimoro, rispettosa o tollerante: essendo, in caso contrario, «perfettamente ammissibile un intervento penale a tutela dei culti “intollerante con gli intolleranti”»<sup>12</sup>.

Con questo *caveat* preliminare va esaminato l'attuale punto di equilibrio raggiunto con la bussola della Costituzione da giurisprudenza e dottrina.

## 2 - L'autonomia della satira dalla cronaca e dalla critica

La definizione di satira, ad onta di una tradizione letteraria che si perde nella notte dei tempi, non è pacifica perché ogni satira è un gioco ed il diritto tende, invece, a prenderla sul serio, ponendo requisiti a volte stringenti e spingendola così nell'angolo illecito della diffamazione o del vilipendio. Il nucleo essenziale, che copre buona parte dell'estensione della satira, si può individuare - quale che ne sia la forma: scritta, orale, gestuale, figurata - nella «critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso»: quindi, «ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica»<sup>13</sup>.

Evidente è la distanza della satira dalla cronaca. Questa deve raccontare il vero, ancorché non in forma asettica, ben potendosi ammettere un particolare «taglio» corrispondente alla cultura,

---

<sup>10</sup> Nella considerazione dei disegni caricaturali sempre come opere d'arte figurativa, A. BEVERE - A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 265.

<sup>11</sup> Tale l'oggetto giuridico dei vari reati di vilipendio: S. PROSDOCIMI, *Vilipendio. I - Vilipendio (reati di)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 737 s.

<sup>12</sup> V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 188: ma agli esempi adottati (scritte e slogan contro ebrei e musulmani) sono applicabili, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., i reati di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 e succ. mod.); in maniera decisa M. OLIVETTI, *Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzione di religione e laicità dello Stato*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2000, p. 3975, e A. ROMANO, *In riferimento alla tutela del sentimento religioso in una società pluralista*, in «Diritto e società», 2002, p. 444.

<sup>13</sup> Cass. civ. 8 novembre 2007, n. 23314, che riprende quasi testualmente Cass. pen 2 dicembre 1999, n. 2128.



sensibilità ed esperienza del redattore: il che «necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale»<sup>14</sup>. La satira, invece, prende spunto dal vero ma ne costituisce una – volutamente – grossolana alterazione, tanto da apparire inverosimile; è riproduzione ironica, sarcastica, paradossale del fatto, non cronaca dello stesso. Deve navigare perigliosamente tra Scilla e Cariddi: evitare così l'attribuzione di un fatto non vero come, al contempo, l'immagine di un'apparente attendibilità di tali fatti<sup>15</sup>. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la satira diventa essa stessa veicolo di informazione e deve, pertanto, soggiacere al fondamentale limite della verità del fatto narrato, che riguarda anche il diritto di critica<sup>16</sup>.

Non per questo, tuttavia, la satira può considerarsi semplice espressione del diritto di critica. Certo lo è quando, esprimendosi in vignette o caricature, essa viene accostata ad una cronaca o ad un commento<sup>17</sup>. Ma altrettanto spesso la satira è volta solo a suscitare il riso e l'ilarità, senza intendimenti, almeno scopertamente, critici: come, per riprendere l'esempio fatto da un (prudente) sostenitore della tesi dell'assimilazione<sup>18</sup>, le «imitazioni» di Fiorello. E la stessa satira politica, quando pure corrosiva, non di rado ha per «vittime» personaggi della stessa area politica dell'attore (si pensi alle imitazioni di D'Alema da parte di Sabina Guzzanti o alle vignette di Sergio Staino su «l'Unità»), che certo non si vuole fare oggetto di critica. Analogamente, la satira non necessariamente dev'essere costruttiva, finalizzata ad «ottenere, mediante il riso suscitato, un finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene»<sup>19</sup>. Se così fosse davvero, il giudice, come nella canzone di Fabrizio De Andrè<sup>20</sup>, diventerebbe «arbitro in terra del bene e del male» chiamato a giustificare, o non, il ricorso ad espressioni e modalità

---

<sup>14</sup> Cass. civ. 31 marzo 2006, n. 7605.

<sup>15</sup> Cfr. per il primo divieto Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, e per il secondo Cass. pen. 2 dicembre 1999, n. 2128; Cass. civ. 23314/2007, cit.

<sup>16</sup> Cass. pen. 4 giugno 2001, n. 36348; 7 marzo 2007, n. 18808; Cass. lav. 7 dicembre 2005, n. 26999.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. pen. 12 ottobre 2004, n. 42643.

<sup>18</sup> P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2007, pp. 1004 ss. Per questa tesi tradizionale cfr. la letteratura citata da L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, in *I reati contro la persona*, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, Torino, Utet, 2006, pp. 124 ss.

<sup>19</sup> Così, a quanto pare isolatamente nella giurisprudenza della Corte suprema, Cass. pen. 24 febbraio 2006, n. 9246, seguita espressamente da Trib. Latina, n. 1725/2006, cit., che parla di «irrisione costruttiva» nell'opinabile solco di pensiero che assegna alla satira «un'estrema serietà di intenti e un ruolo essenziale per la formazione della collettività».

<sup>20</sup> F. DE ANDRÈ, *Un giudice*, Milano, Ricordi, 1976.



satiriche, piegando a tal compito una carta costituzionale pluralista come la nostra<sup>21</sup>.

La satira, insomma, non sempre *castigat ridendo mores*: il riso non è solo un mezzo per ottenere un risultato educativo (che ad altri magari parrà diseducativo), o comunque critico, ma può essere anche il fine. E comunque non andrebbe trascurato che non di rado la satira è spettacolarizzata per aumentare l'*audience* o la tiratura<sup>22</sup> e, quindi, è volta a fini di profitto, prima e più che di critica, tanto che può legittimamente dubitarsi della ricorrenza nella specie di una causa di giustificazione penalmente rilevante<sup>23</sup>.

Non di recente ma da tempo, pertanto, giustamente la giurisprudenza ha affermato l'autonomia del diritto di satira rispetto a quello (oltre che di cronaca, anche) di critica<sup>24</sup>. E risiede in questa autonomia la ragione di quella maggiore libertà della satira rispetto alla critica, che altrimenti può apparire sconcertante: così è parsa, per esempio, la tendenza, emergente da due recenti sentenze di merito in materia<sup>25</sup>, «ad applicare con una certa ampiezza l'esimente del diritto di satira e ad interpretare, al contrario, in modo particolarmente restrittivo quella del diritto di critica»<sup>26</sup>. Per vero, a parte l'*obiter dictum* che ha indotto a formulare questo giudizio e sul quale si tornerà in conclusione, la sentenza del tribunale di Mondovì si occupa

---

<sup>21</sup> Conf. M. FUMO, *Si alla satira ma senza insulti gratuiti. Ironia al confine fra arte e diffamazione*, in «D&G. Diritto e giustizia», 2006, n. 20, p. 75.

<sup>22</sup> Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *La libertà d'espressione*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 90, ove nota che «la manifestazione del pensiero assume dunque una dimensione tutta economica: sono finanziate le idee che hanno un pubblico, le altre sono marginalizzate».

<sup>23</sup> Con riferimento alle vignette danesi su Maometto, riprodotte sul settimanale satirico francese *Charlie Hebdo*, la questione risulta affrontata da Tribunal correctionnel de Paris 22 marzo 2007, in <http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f40/topic-t1103.htm>, che, riconoscendo in quella pubblicazione «une act de résistance à l'intimidation et de solidarité envers les journalistes menacés ou sanctionnés», ne ha escluso «une perspective mercantile au motif qu'il s'agissait d'un numéro spécial ayant fait l'objet d'un tirage plus important et d'une durée de publication plus longue qu'à l'ordinaire».

<sup>24</sup> Cass. civ. 29 maggio 1996, n. 4993; Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563. Conf. in dottrina A. PACE, *Commentario della Costituzione*, sub art. 21, Bologna-Roma, Zanichelli-II foro italiano, 2006, p. 125; A.A. DI TODARO, *Responsabilità del provider per fatto altrui e diritto di satira. Un'ordinanza ... sui giusti binari?*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2005; G. AMATO, *La gratuita denigrazione personale fa scattare il reato di diffamazione*, in «Guida al diritto», 2006, n. 38, p. 57.

<sup>25</sup> Rispettivamente Trib. Latina n. 1725/2006, cit., e Trib. Mondovì 22 maggio 2007, n. 100, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2007, p. 1019.

<sup>26</sup> N. MARCHEI, *Dalla tutela penale del "sentimento religioso" alla tutela penale della "identità" religiosa*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2008, in corso di pubblicazione.





dell'esimente del diritto (non di critica, ancorché in qualche punto confusamente evocato<sup>27</sup>, ma) di cronaca, giudicandone oltrepassati i limiti della verità e della continenza<sup>28</sup>.

Comunque, nulla v'è di sorprendente, trattandosi, né più né meno, dell'applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale basato appunto sull'autonomia del diritto di satira: per cui «la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione mentre l'apparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto enunciativo sono dotati di intrinseca idoneità lesiva»<sup>29</sup>. È ovvio, infatti, che, quando si smette la veste del paradosso o della metafora surreale e si danno anche informazioni su fatti e persone, il vaglio anche severo del riscontro storico è ineludibile. All'opposto, come si dice usualmente, quando si scherza, si scherza: e si può ammettere allora un'ampia tolleranza.

### **3 - L'art. 19 Cost. come (non limite, ma) fondamento della satira religiosa**

Questa tolleranza non è però senza limiti. Ed invero s'è già evidenziato il limite interno: la satira deve possedere comunque un aggancio ad un fatto vero. Ma per cogliere altri limiti della satira, quelli esterni, bisogna prima esaminarne i fondamenti costituzionali. I limiti aumentano in proporzione diretta alla specificità della tutela costituzionale. Certo, la satira può essere intesa come forma tanto di cultura in generale quanto specificamente di arte: nell'uno e nell'altro caso non incontrerà limiti, giacché l'art. 9 cost. ha un contenuto addirittura promozionale e l'art. 33 prevede comunque la libertà dell'arte. Ma evidentemente queste garanzie sono limitate alla satira artistica, colta o almeno esercitata professionalmente (non si dice senz'altro da scrittori o accademici ma

---

<sup>27</sup> Ma la confusione è irrilevante, giacché «anche nell'esercizio del diritto di critica i limiti della verità vanno sempre rispettati (non dell'affermazione critica, ma del fatto che l'ha originata)» (Cass. pen. 15 dicembre 2004, n. 3403; conf. 6 agosto 2004, D.M.; 21 gennaio 2004, Serrao; 7 marzo 2007, n. 18808).

<sup>28</sup> Non sempre con buon governo delle regole giurisprudenziali, come nota E. LA ROSA, *Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007: ancorché vada osservato che la questione *sub iudice* non era la libertà di ricerca scientifica, verosimilmente presupposta, ma semmai la possibilità che proprio il contesto scientifico dell'opera valesse a scriminare l'obiettiva antigiuridicità dei reiterati «epiteti di tono decisamente dispregiativo», riportati nel capo d'imputazione.

<sup>29</sup> Cass.. 2128/1999 cit.; conf. Cass. 23314/07 cit.



comunque da vignettisti, umoristi, comici, ecc.<sup>30</sup>), con esclusione di quella estemporanea e, magari anche per questo carattere occasionale, più grossolana (a meno di non considerare ogni caricatura un'opera d'arte, ma tale opinione pare molto discutibile<sup>31</sup>). Sul punto non può che aderirsi all'osservazione davvero insuperabile di Pasolini, secondo cui il dilemma «o fai della poesia o vai in prigione» è grottesco e nasce da «un'idea spiritualistico-borghese dell'arte, che prevede una società selettiva in cui ci siano delle cerchie capaci di avere sentimenti e idee preclusi di fatto alla massa»<sup>32</sup>.

Se si ammette che è satira anche il semplice *ius iocandi* senza pretese artistiche, al solo scopo di suscitare il riso, è agevole riconoscere il fondamento della satira nella più generale libertà di manifestazione del pensiero come garanzia della sua più ampia circolazione, sia pure nel richiamato bilanciamento con altri valori costituzionalmente protetti e sostanzialmente riducibili al valore della dignità umana<sup>33</sup>. In tal senso si capisce l'insistenza della giurisprudenza nel sottolineare che la satira non si può spingere fino all'insulto gratuito *ad personam*, tale da esporre la vittima, «oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo della persona»<sup>34</sup>.

Ma alla satira di contenuto religioso può assegnarsi un limite ulteriore derivante appunto da quel contenuto e cioè dal rispetto dovuto alla libertà religiosa della «vittima»? La risposta positiva presuppone l'adesione alla tesi secondo cui tale libertà - come anche quelle artistica, sindacale e politica, parimenti nominate nella Costituzione (artt. 19, 33, 39, 49) in ragione del loro specifico contenuto - godrebbe di una posizione privilegiata, una *preferred position*, che si risolve in una minore garanzia delle «normali» o comuni manifestazioni di pensiero, tra le quali la satira: destinate, perciò, a cedere al suo

---

<sup>30</sup> Così giustamente M. MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 1992, pp. 308.

<sup>31</sup> Come fondatamente osserva P. FLORIS, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2008, in corso di pubblicazione, cui si rinvia anche per i richiami di letteratura in merito.

<sup>32</sup> P.P. PASOLINI, *Libertà e sesso secondo Pasolini*, in «Corriere della sera», 4 febbraio 1973, cit. adesivamente in P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 94 ss.

<sup>33</sup> Così A. PACE, *op. cit.*, pp. 124 ss., che stranamente, tuttavia, ritiene inapplicabile alla satira il limite della continenza, viceversa richiamato, sia pure non secondo «il metro consueto di correttezza dell'espressione», dalla stessa Cass. 13563/1998, da lui citata, oltre che dalle sentenze di cui alla nota seguente.

<sup>34</sup> Come nel caso della vignetta ritenuta lesiva della femminilità della persona offesa, raffigurata nell'atto di praticare una *fellatio* al microfono di cui è dotato il seggio senatoriale da lei occupato, da Cass. 13563/1998, cit.; conf. Cass. pen. 2 dicembre 1999, n. 2128; 24 febbraio 2006, n. 9246; 11 maggio 2006, n. 23712.





cospetto. Ma la nostra Corte suprema ha escluso senza meno che «il diritto di cronaca – e di critica – non possa essere esercitato allorché esso venga a collidere, come nella specie, con l'altrui sfera di libertà religiosa, giacché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione» ed ha rilevato il «palese contrasto» della tesi secondo cui «in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti» con il principio del «bilanciamento dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti»<sup>35</sup>.

Ed invero la protezione espressamente accordata a determinate libertà non basta a fondare una gerarchia di libertà e, quindi, una differenziazione di «quantità e qualità dei limiti, a seconda della diversa materia costituente l'oggetto delle varie manifestazioni»<sup>36</sup>. La libertà non è divisibile a seconda dei contenuti e perciò l'espressa evidenziazione di alcuni di questi nella carta costituzionale, lungi dal configurare una menomazione delle garanzie della comune libertà di pensiero, ne implica piuttosto la sistematica interpretazione anche alla loro stregua: così da non poterla ritenere tutelata meno rigidamente di quelle né nell'inevitabile bilanciamento da quelle limitata.

Ma nel caso della satira a contenuto religioso un altro motivo – assorbente e, tuttavia, inspiegabilmente trascurato – si oppone al funzionamento della libertà religiosa come limite: il fatto ch'essa stessa è a sua volta manifestazione di libertà (non solo di pensiero ma anche) di religione. La riconduzione anche della satira religiosa esclusivamente alla libertà tutelata dall'art. 21 sconta, in effetti, l'idea risalente che l'art. 19 tuteli solo la libertà religiosa positiva, laddove invece esso tutela qualsivoglia esito della libertà di personale ricerca in materia religiosa: vale a dire anche la libertà verso la religione o dalla religione nelle forme dell'ateismo o dell'agnosticismo<sup>37</sup>. Appunto di questa libertà, anche, è espressione la satira nei confronti della libertà religiosa positiva, in forma individuale o associata, così come lo sarebbe una satira nei confronti dell'agnosticismo religioso o dell'ateismo.

---

<sup>35</sup> Rispettivamente: Cass. pen. 31 marzo 2006, n. 7605, e Cass. pen. 7 ottobre 1998, n. 12744. Analogamente in dottrina: C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, Cedam, 1972, p. 113; L. ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 160 ss.

<sup>36</sup> V. CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1965, p. 245. Conf. A. Pace, *op. cit.*, p. 54 ss., cui si rinvia per i richiami di letteratura su entrambe le tesi.

<sup>37</sup> Corte cost. 24 maggio 1979, n. 117. Secondo una recente classificazione, si tratta di una «libertà-immunità dinamica» (L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2. *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 314 ss.).



Se, pertanto, la satira in generale trova fondamento nell'art. 21 cost., quando ha oggetto religioso essa lo trova nondimeno, e anzi specificamente, nell'art. 19, con la conseguenza che questo non può più funzionare da limite esterno alla libertà di satira, tutelata dallo stesso principio. L'eventuale conflitto tra agente e persona offesa si svolge, cioè, tutto all'interno della tutela offerta dall'art. 19 alle libertà di religione e, quindi, anche il bilanciamento va operato tutto all'interno dell'art. 19 tra la libertà della vittima (religiosa, irreligiosa o areligiosa che sia) e quella dell'agente (analogamente: religioso, irreligioso o areligioso che sia): applicando i comuni criteri elaborati dalla giurisprudenza, e prima ricordati, senza posizioni di privilegio o di preferenza ma nell'eguaglianza delle posizioni conflittuali, nessuna delle quali è più eguale delle altre perché la satira di una religione vale quanto quella dell'ateismo o dell'agnosticismo.

Si può aggiungere come corollario che, se in generale la libertà di religione è sussumibile nella libertà di pensiero, laddove si tratti di satira religiosa è la libertà di pensiero (satirico) che appare sussumibile nella libertà di religione.

#### **4 - Satira e religioni nel nuovo assetto della tutela penale**

Questa eguaglianza delle posizioni di partenza in tema di libertà di manifestazione del pensiero in materia religiosa a livello di cronaca, di critica e di satira indirizzate a soggetti collettivi si può dire acquisita anche a livello normativo, ma solo quando la condotta illecita ha carattere diffamatorio non pure quando ha carattere vilipendioso<sup>38</sup>: si potrebbe dire, a livello sociale non pure istituzionale, pubblico non anche pubblicistico.

L'equiparazione è stata ottenuta grazie all'espunzione dell'art. 402 dal codice penale, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e, nonostante che questa con una specie di «nota bene» lo avesse ritenuto ammissibile ove la portata fosse stata estesa a tutti i casi discriminati<sup>39</sup>,

---

<sup>38</sup> Su questa differenza v. per tutti e con ampi richiami di letteratura V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 159 ss., in particolare p. 185.

<sup>39</sup> Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508. Secondo N. MARCHEL, *"Sentimento religioso"*, cit., p. 190, «il pieno rispetto della indicazione della Consulta avrebbe condotto all'estensione del vilipendio, anche quello generico»: ma questa, in realtà, secondo la sentenza era una delle due possibilità di «ripristino dell'uguaglianza violata», conseguibile anzi prim'ancora «eliminando del tutto la norma che determina quella violazione», come appunto ha fatto il legislatore. Neppure un «suggerimento» (R. MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2005, p. 85), quindi, ma solo uno



non più riproposto in sede di riforma dei delitti ex l. 85/2006: scelta felice, che riduce il danno di una (pseudo)riforma, che va in senso antiorario rispetto alla riformulazione del bene giuridico operata dalla Corte<sup>40</sup>, continuando a tutelare le confessioni religiose invece che intervenendo «a protezione della libertà di religione»<sup>41</sup>.

Di conseguenza, i messaggi offensivi del patrimonio dommatico o dell'immagine pubblica o del prestigio formale<sup>42</sup> delle confessioni religiose sono punibili alla stessa stregua di quelli offensivi degli «infedeli» o, più propriamente, di qualsivoglia (religioso o non) «onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa»<sup>43</sup>. La

---

«spiraglio» (P. SIRACUSANO, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO – S. ARDIZZONE, sub art. 403, Torino, Utet, 2007, p. 1765), aperto per «puntualizzare e circoscrivere i significati deducibili dal tipo di decisione assunta» (C. VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, p. 1047).

<sup>40</sup> V. per tutti: G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2001, pp. 1119 ss.; M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 37 ss.; F. SGUBBI, *Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale (art. 8 e 19 Cost.)*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. VASSALLI, Napoli, Esi, 2006, pp. 205 ss.

<sup>41</sup> Corte cost. 20 novembre 2000, cit.; 1997, n. 329. Solo con questa importante precisazione si può continuare a dire, come fa la «carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione» approvata con d.m. 23.4.2007, che il nostro ordinamento «proibisce l'offesa verso la religione» (per una critica di questa dizione «antistorica, ma pesante», Siracusano, *Vilipendio religioso e satira*, cit., p. 1003; in generale, sulla riscrittura dei valori costituzionali operata dalla «carta», N. COLAIANNI, *Una «carta» post-costituzionale? (A proposito di una recente iniziativa in tema di "integrazione")*, in «Questione giustizia», 2007).

<sup>42</sup> Secondo le variegate definizioni del bene giuridico tutelato dall'ex art. 402 cod. pen.: cfr. rispettivamente V. SGROI, in *Codice penale*, a cura di T. PADOVANI, sub artt. 402-413, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1869, e E.G. VITALI, *Vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 121; R. PALMIERI, *Vilipendio politico*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 759; F. MANTOVANI, *I reati di opinione*, in «Il ponte», 1971, p. 217.

<sup>43</sup> Cass. pen. 12744/1998, cit.: nella specie il bene morale offeso era quello della Congregazione dei Testimoni di Geova, uno dei due imputati era un parroco ed il mezzo adoperato era un giornale parrocchiale. Sulla configurabilità di una collettività religiosa (nel caso quella ebraica) come soggetto passivo e danneggiato del reato di diffamazione, senza necessità che l'offesa sia percepita da tutti i componenti del gruppo, s'era già pronunciata Cass. 16 gennaio 1986, n. 2817, commentata adesivamente da S. LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 1986, p. 466. Critico E. LA ROSA, *op. cit.*, secondo cui in tal caso verrebbe meno il requisito della determinatezza del soggetto passivo: senonché la confessione religiosa (a differenza delle categorie professionali degli avvocati, medici, stranamente evocate) è soggetto determinato,



dislocazione (anche) del vilipendio della religione cattolica nella categoria dei delitti contro l'onore implica la perdita della tutela pubblicistica collegata anche al semplice pericolo e, in particolare, alla perseguibilità d'ufficio: sarà la parte offesa a valutare l'opportunità dell'iniziativa penale e della concessione all'offensore, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, della *exceptio veritatis*.

Nel settore qui perimetrato, pertanto, l'eventuale carattere vilipendioso, più che semplicemente diffamatorio, del messaggio offensivo, in quanto denotante una maggiore gravità del reato, sarà valutabile dal giudice, ex art. 133 cod. pen., solo agli effetti della pena da irrogare. Invero, secondo l'opinione che appare più convincente, la differenza, altrimenti impalpabile, tra vilipendio generico e diffamazione di gruppo risiede nella maggiore pericolosità del primo per l'ordinata convivenza civile data la sua attitudine ad incidere oltre che sull'opinione pubblica anche, in considerazione della natura del referente offeso (più o meno numeroso, più o meno reattivo), sui comportamenti del corpo sociale<sup>44</sup>.

Nel settore, invece, delle offese, per dir così, di secondo grado, rivolte alle (sole) confessioni attraverso condotte vilipendiose indirizzate direttamente a specifiche persone o cose, l'auspicato diritto penale «senza distinzione di religione» - fermo alla persecuzione delle sole aggressioni alla libertà di religione (positiva, negativa o agnostica) - ha segnato il passo. Il panorama punitivo del codice Rocco è stato pienamente confermato con la sola equiparazione (già realizzata dalla giurisprudenza costituzionale, ancorché messa disinvoltamente in non cale dalla commissione ministeriale *ad hoc*, che ripristinava addirittura la categoria dei «culti ammessi»<sup>45</sup>) di tutte le confessioni religiose<sup>46</sup>. Le quali sono state assoggettate tutte a protezione penale forzata, anche se formalmente rinunciatarie «nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta» ma solo attraverso «la protezione dell'esercizio

---

costituzionalmente nominato nell'art. 8, anche a prescindere dal suo ente esponenziale.

<sup>44</sup> Cfr. R. PALMIERI, *op. cit.*, pp. 755, che sulle aggressioni simboliche come messaggi nella realtà sociale cita U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani, 1975, p. 91, ed è seguito da V. MORMANDO, *op. cit.*, p. 185.

<sup>45</sup> Considerato il reazionario progetto di legge 1 agosto 2002, in [www.olir.it](http://www.olir.it), «poteva andare peggio», come giustamente ha osservato C. VISCONTI, *op. cit.*, p. 1068.

<sup>46</sup> Solo una riscrittura «in linguaggio *politically correct*» osserva D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, p. 81; conf. F. BASILE, *I nuovi "delitti contro il sentimento religioso" dopo la legge n. 85 del 2006*, in «Studium iuris», 2006, p. 1359.



dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione»<sup>47</sup>: una disciplina, quindi, costituzionalmente illegittima con riferimento a tali confessioni, in quanto posta in violazione delle norme interposte contenute nelle leggi di approvazione delle rispettive intese e, in seconda istanza, dell'art. 8 cost.

Rimane l'esclusione delle associazioni di religiosità negativa o comunque formate intorno a visioni del mondo agnostiche: il che si pone in contrasto con il principio supremo di laicità dello stato – nei suoi riflessi di equidistanza ed imparzialità<sup>48</sup> – e configura, in particolare, una speciale limitazione legislativa esclusa dall'art. 20 Cost., anche ad esse applicabile di conserva con l'interpretazione ampia dell'art. 19 data dalla Corte costituzionale nella sentenza 117/1979. Con un argomento, che si potrebbe definire «del legislatore perbene», s'è giustificata l'esclusione con il fatto che le offese a tali associazioni, a differenza di quelle alle confessioni, non presentano «un qualsiasi rischio per la pubblica tranquillità»<sup>49</sup>. Ma, a parte la problematicità di tale requisito che, ancorché sembri esigito da un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge, comunque non vi figura, rimane che condotte escludenti, quando non offensive, nei confronti di atei ed agnostici sono forse infrequenti ma non inesistenti e che escluderle dalla previsione punitiva specifica delle condotte simmetriche o reciproche è privo di ragionevolezza e perciò discriminante.

Con i «nuovi» artt. 403 e 404 cod. pen. siamo, insomma, alle solite: pur ingiustificatamente limitate alle manifestazioni di religiosità positiva, le norme neppure tutelano la personalità individuale del credente. La sua tutela – secondo l'impostazione del codice Rocco, ribaltata da quella dello Zanardelli e ripresa dalla Corte costituzionale – rimane indiretta, collegata alla sua appartenenza confessionale<sup>50</sup>: *extra ecclesiam nulla salus, nulla tutela* per la persona offesa nella sua credenza.

---

<sup>47</sup> Art. 4 l. 11 agosto 1984, n. 449. Il nuovo dato normativo, era stato colto ed evidenziato dalla stessa Corte cost. 508/2000, cit., con riferimento alle intese con la Tavola valdese, con le Assemblee di Dio in Italia e con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia.

<sup>48</sup> Corte cost. 10 novembre 1997, n. 329; 13 novembre 2000, n. 308; 1 luglio 2002, n. 327. Che il contrasto con l'art. 21 cost. permarrrebbe anche se la tutela penale fosse assicurata a tutte le confessioni religiose era già autorevolmente sostenuto da F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 2000, p. 209.

<sup>49</sup> M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2007, p. 497. V. in contrario le osservazioni di P. FLORIS, *op. cit.*

<sup>50</sup> Si può vedere N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, Cacucci, 2000, pp. 65 ss.





Il «credente solitario»<sup>51</sup>, senza appartenenza confessionale – una figura sempre più frequente nella società secolarizzata – fruisce solo della tutela generica apprestata dagli artt. 594 e 595 cod. pen., l'appartenente ad una confessione – non importa se davvero credente o «teocon» - riceve la tutela specifica dell'art 403 cod. pen. Ma l'offesa arrecatagli è solo un passaggio obbligato per l'integrazione del reato, che ha come obiettivo finale la tutela di un interesse superindividuale come quello della confessione, di cui egli faccia parte. Confermano la persistente natura superindividuale del bene tutelato sicuri indici sintomatici quali: la perseguibilità d'ufficio ed il requisito della pubblicità, ingiustificabili se il bene protetto fosse individuale, nonché la mancata previsione di tale requisito e l'aumento di pena ove l'offeso sia un ministro di culto, giustificabili solo con il ruolo istituzionale da questi rivestito nella confessione<sup>52</sup>.

Il risultato della riforma è la regressione ad un sistema che vede nella religione, sia pure veicolata non solo dalla tradizione cattolica ma da ogni orientamento purché confessionalmente organizzato, un fattore importante di sviluppo – potrebbe dirsi con la formula contenuta nell'art. 1 dell'accordo di revisione del concordato lateranense - «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». L'unica differenza sembra, pertanto, risiedere nell'oggetto della tutela, individuato più sociologicamente che ideologicamente (come in precedenza), più politicamente che istituzionalmente (d'altro canto, molte confessioni, benché organizzate, non hanno carattere istituzionale<sup>53</sup>).

Ed invero la qualificazione come bene di civiltà è il risultato di un giudizio storico che non si può formulare all'ingrosso nei confronti di tutte le religioni indistintamente - comprese quelle di nuova formazione o, pur se risalenti e con milioni e milioni di seguaci, di recente ingresso nel nostro paese - ma con specifico riferimento a

---

<sup>51</sup> L'espressione è di P.L. BERGER, *Una gloria remota. Avere fede nell'epoca del pluralismo*, Bologna, il Mulino, 1996. Cfr. per alcuni riflessi penalistici C. VISCONTI, *op. cit.*, pp. 1036 ss.

<sup>52</sup> Cfr. P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 109, e con riferimento al nuovo testo L. ALESIANI, *op. cit.*, pp. 334 ss.

<sup>53</sup> Cfr. N. COLAIANNI, *Confessioni religiose*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento IV, pp. 365 ss., e ora G. ANELLO, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell'art. 8 cpv. cost.*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 132. Non appare perciò accettabile la limitazione dei referenti della tutela penale al patrimonio di fede o dogmatico del solo «gruppo religioso istituzionalmente organizzato» (così C. VISCONTI, *op. cit.*, p. 454) o al «classico bene di civiltà – religione pluriconfessionalmente orientato» (P. SIRACUSANO, in *Codice penale*, cit., p. 1770)





quella o quelle religioni ben individuate - come la religione cattolica nel vecchio codice o, si potrebbe ora aggiungere, l'ebraismo o le varie denominazioni protestanti e ortodosse -, che si giudica aver costituito un fattore di civiltà nella storia di un paese o di un continente. Si può fare l'esempio più vistoso e contraddittorio: l'Islam, sicuramente ricompreso, in quanto una delle tre «religioni del Libro», tra i referenti della nuova tutela penale. Che lo sia, però, in quanto bene di civiltà probabilmente non sarà concesso da quella vasta parte dell'opinione pubblica occidentale, forse prevalente dopo l'11 settembre, a cui «dà fastidio perfino parlare di due culture: metterle sullo stesso piano come se fossero due realtà parallele, di uguale peso e di uguale misura»<sup>54</sup>.

La ragione della tutela, dunque, dev'essere meno ideologica e più sociologica, realistica più che idealistica. Attesa anche la non modificata rubrica del titolo, che fa riferimento pur sempre al sentimento religioso, si può dire che la protezione si rivolge appunto al *fatto* del sentire religioso collettivo degli aderenti alla confessione<sup>55</sup>: come dire, non la fede personale del cittadino cattolico, musulmano, buddhista, testimone di Geova, ma la fede collettiva cattolica, musulmana, buddhista, dei testimoni di Geova. Un sistema multiconfessionistico estremo, com'è evidente, ispirato a quel *favor religionis* ad ampio spettro, che si lamenta non aver orientato la Corte costituzionale nel dichiarare l'art. 402 cod. pen. solo parzialmente illegittimo<sup>56</sup>, ma per ciò stesso contrastante con il principio di laicità, inteso anche nel diritto penale come aconfessionalità e come «esigenza di eguale trattamento di tutti i cittadini, a prescindere da qualsiasi differenza culturale o religiosa»<sup>57</sup>.

## 5 - La satira religiosa nella recente giurisprudenza di merito

<sup>54</sup> O. FALLACI, *La rabbia e l'orgoglio*, Milano, Rizzoli, 2001, p. 85.

<sup>55</sup> Così M. ROMANO, *op. cit.*, p. 498: «il sentire religioso visto in una dimensione non ideologica ma per così dire "fattuale-collettiva"»; F. BASILE, *op. cit.*, p. 1356; N. MARCHEI, *Dalla tutela penale*, cit., che parla di sentimento collettivo «diffuso». Più numerosi gli altri autori, già citati, che non vedono differenze rispetto alla tesi del «bene di civiltà».

<sup>56</sup> Il risultato era perseguibile attraverso la dichiarazione di illegittimità delle sole parole «dello Stato»: in questo senso, oltre ad M. OLIVETTI, *op. loc. cit.*, P. CAVANA, *La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci ed ombre di una incostituzionalità annunciata*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2000, p. 3993, e E. DI SALVATORE, *Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale*, «id.», p. 4448: che finiscono per rimproverare a Corte cost. 508/2000 di non aver perseverato nell'errore compiuto con la sentenza additiva sulla bestemmia.

<sup>57</sup> S. CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, I, *Teoria del diritto penale criminologia e politica criminale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 151.



Alla stregua della riforma, pertanto, la satira (ritenuta) vilipendiosa di una confessione religiosa, se diretta, è perseguibile a querela di parte e tuttavia, se compiuta con il mezzo della stampa, è punibile anche con la pena detentiva; se indiretta, in quanto «filtrata» attraverso una persona ad essa appartenente, tanto più se ministro di culto, è perseguibile d'ufficio: ma, ad onta del carattere pubblicistico di questa seconda ipotesi, la pena non va oltre la multa.

Legislazione tipicamente simbolica, come si vede, tesa ad affermare enfaticamente determinati valori e a trasmettere un messaggio latente rispetto a quello dichiarato<sup>58</sup>: quello della persistente positività - quasi di un ruolo culturale, che negli ordinamenti penali moderni non dovrebbe trovare alcuno spazio perché privo di motivazioni razionali<sup>59</sup> - delle fedi religiose, non in quanto tali o individualmente coltivate ma in quanto collettivamente organizzate. Positive, le fedi religiose, pur in tempi di secolarizzazione, nei quali il giudizio storicistico di Benedetto Croce<sup>60</sup> non ha presa effettiva e le religioni non rappresentano più quel fattore di unità o di coesione utilizzato in altri tempi dagli stati e che comunque programmaticamente lo stato liberale non può utilizzare né garantire «senza rinunciare alla sua natura liberale»<sup>61</sup>. Utili considerazioni dovrebbero trarsi in merito dalla sentenza 203/89 della Corte costituzionale, la quale, pur prendendo atto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e che quindi per questo profilo ne appare giustificato l'insegnamento nelle scuole pubbliche a chi sceglie di avvalersene, tuttavia ha giudicato che essa non potesse limitare la libertà di coscienza ed incidere la condizione dei non avvalentisi.

---

<sup>58</sup> Sui vari significati del diritto penale simbolico cfr. S. BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in «L'indice penale», 2003, pp. 491 ss.

<sup>59</sup> W. HASSEMER, *Religionsdelikte in der säkularisierten Rechtsordnung*, in *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, a cura di L. LOMBARDI VALLAURI e G. DILCHER, Milano, Giuffrè, 1981, 1324; G. FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in onore di Pietro Nuvolone*, Milano, Giuffrè, 1991, I, p. 184; N. COLAIANNI, *Libertà costituzionali e diritto penale "di religione"*, in «Politica del diritto», 1996, p. 168 ss.

<sup>60</sup> B. CROCE, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*, in «La critica», 1942, VI, pp. 289 ss.

<sup>61</sup> E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. PRETEROSSO, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 53.



Ma legislazione priva di efficacia, «scesa al di sotto di ogni sia pur minimo livello di decenza simbolica»<sup>62</sup> attesa la pena solo pecuniaria che, legittimando il procedimento per decreto con diminuzione fino alla metà del già irrisorio minimo edittale (art. 459 cod. proc. pen.), dà l'impressione di un saldo di fine stagione, anticamera (come successo per il reato di bestemmia *ex* art. 57 d. lgs. 507/1999) di una messa in soffitta attraverso una futura decriminalizzazione. Che di fatto è già operante, come dimostrano il basso numero delle denunce e delle iniziative penali<sup>63</sup> e quello ancora più basso delle sentenze di condanna<sup>64</sup>, determinato anche dal fatto che le decisioni di proscioglimento spesso non vengono impugnate dall'ufficio del pubblico ministero e diventano definitive.

Nel settore della satira, tuttavia, ed in particolare in quello della satira religiosa, sembra di poter dire che questo fenomeno, certamente alimentato dalla consapevolezza del puro simbolismo delle fattispecie, di efficacia prossima allo zero, trova fondamento nella buona applicazione da parte dei giudici di merito dei criteri formulati dalla giurisprudenza di legittimità nel bilanciamento tra satira e libertà di religione. Casi recenti, ad alcuni dei quali già s'è fatto cenno, lo confermano.

Nel caso della mostra, poi annullata, 'La Madonna piange sperma' il decreto di archiviazione risulta fondato sul fatto che mancava il tramite del vilipendio di persone determinate perché si configurasse l'offesa alla chiesa cattolica, che direttamente (una volta caduto il reato di vilipendio diretto) può essere oggetto solo di diffamazione (per la quale evidentemente non risultava prodotta la querela di parte)<sup>65</sup>. Più che su questo punto, dove risulta irreprensibile alla luce dei mutamenti subiti dall'impianto punitivo penale, la decisione è andata incontro a

---

<sup>62</sup> D. PULITANÒ, *Riforma dei reati d'opinione?*, in «Corriere giuridico», 2006, p. 745. «Risibile bagatellizzazione» per T. PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo stato*, in «Guida al diritto», 2006, n. 14, p. 28; conf. M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in «Diritto penale e processo», 2006, p. 1202; C. VISCONTI, *op. cit.*, p. 1067; A.G. CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione»*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2006, p. 440; P. SIRACUSANO, in *Codice penale*, cit., p. 1775, che parla di «insostenibile leggerezza» del trattamento sanzionatorio.

<sup>63</sup> Conf. T. PADOVANI, *La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione*, in «Studium iuris», 1998, p. 925.

<sup>64</sup> M.C. IVALDI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), 2005.

<sup>65</sup> Stralci del provvedimento del G.i.p. e della conforme richiesta del P.m. in <http://bologna.repubblica.it>, 2007.



critiche, fino ad apparire a taluni una forzatura<sup>66</sup>, nella parte in cui si dispone la trasmissione degli atti al prefetto per il solo illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza, e non anche per quello di bestemmia, con la motivazione che la Madonna non è una divinità, la cui offesa soltanto è contemplata da quest'ultimo illecito. Ma il provvedimento fa buon governo della sentenza n. 440/1995 della Corte costituzionale, che ha ridotto l'ambito della bestemmia proprio attraverso l'espunzione dalla protezione dei simboli e delle persone venerati nella chiesa cattolica: tra cui appunto la Madonna, oggetto di un culto che, «sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato come al Padre e allo Spirito Santo»<sup>67</sup>.

Anche nel caso deciso dal tribunale di Latina è stata ben applicata la ricordata giurisprudenza di legittimità sulla satira, che del resto risulta osservata in modo uniforme da diversi lustri anche in altre decisioni di merito, una delle quali riguardante analogamente delle vignette satiriche sul papa<sup>68</sup>. Nell'uno e nell'altro caso l'elemento discriminante è stato rinvenuto nel carattere – proprio appunto della satira – «intenzionalmente grossolano» delle vignette, nella «ridicolizzazione dei personaggi rappresentati», nella «scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi». Il principio di verità del fatto attribuito (la morale sessuale proposta dalla Chiesa, criticata come sessuofobica) non è giudicato ricorrente da Trib. Latina in una delle vignette (più propriamente un *gadget*) «finalizzata alla gratuita mostra di un aspetto della vita sessuale del Pontefice». Tuttavia, l'imputato viene nondimeno assolto per mancanza di dolo, sul presupposto che nei delitti di vilipendio ciò che rileva «non è tanto la genuinità dello stato d'animo esternato, ma la consapevolezza nell'autore del significato che

---

<sup>66</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Blasfemia e cinismo. Se illanguidiscono i legami di appartenenza*, in «Avvenire», 31 luglio 2007; P. FLORIS, *op. cit.*

<sup>67</sup> Concilio ecumenico Vaticano II, costituzione *Lumen gentium*, n. 66, ripreso dal *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 971. La novità fu pacificamente rilevata nei primi commenti: cfr. N. COLAIANNI, *La bestemmia "ridotta" e il diritto penale laico*, in «Il foro italiano», 1996, I, p. 34. Nel senso del testo v. pure E. LA ROSA, *op. cit.* Diverso sarebbe il caso se la norma penale, come nell'art. 166 cod. pen. tedesco, tutelasse i contenuti essenziali dell'altrui fede (tra i quali, infatti, la dottrina tedesca ritiene rientrante il culto della Madonna).

<sup>68</sup> Nel caso di App. Firenze 18 ottobre 1993, in «Il foro italiano» 1994, II, c. 356, le vignette ritraevano il pontefice preso dall'istinto sessuale nello sfogliare un libro fotografico sulla Madonna (intesa come rockstar); in Trib. Latina n. 1725/2006, *cit.*, le vignette ritraevano il papa e altri prelati nell'atto di compiere o subire atti sessuali.



la sua condotta assume e del modo in cui la stessa è destinata ad essere percepita, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si svolge»<sup>69</sup>.

Nell'ambito di una motivazione generalmente condivisa in dottrina è questo sul dolo non generico il punto apparso «azzardato» e manchevole di un «sereno inquadramento tecnico giuridico del caso» nella misura in cui ricostruisce il dolo «anche in funzione del numero – opinabilmente – esiguo di soggetti colpiti nel loro sentimento religioso» per effetto del «proclamato anticlericalismo» del sito internet<sup>70</sup>, sul quale erano apparse le vignette.

Ovviamente, alla luce della persistente attualità del dibattito in dottrina sul dilemma dolo generico–dolo specifico nei reati di vilipendio e in generale a forte componente normativa, la soluzione è discutibile. Ma non che l'azzardo, le si può rimproverare semmai l'acritica decalcomania di un'opinione dottrina<sup>71</sup> volta (non ad affermare la necessità del dolo specifico, ma) ad inserire il dolo (pur sempre generico) nel fatto tipico (così «colorandolo» particolarmente, senza però «specificarlo») al fine di irrobustire «il profilo empirico-descrittivo a svantaggio di quello meramente valutativo-normativo»<sup>72</sup>. E, tuttavia, nonostante questo limite di valutazione critica, pare prevalente nella sentenza il contributo ad innervare con il dolo una fattispecie senza substrato naturalistico e di per sé, quindi, difficilmente afferrabile, «dove tutto può entrare, a seconda delle simpatie e delle antipatie e dove tutto sa di arbitrio e di abuso»<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> «Con un nome – [www.eretico.com](http://www.eretico.com) - immediatamente evocativo di un atteggiamento ironico e critico nei confronti delle autorità ecclesiali (...) che difficilmente sarebbe stato visitato da soggetti che avrebbero potuto sentirsi lesi nel loro sentimento religioso dai gadgets proposti».

<sup>70</sup> P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira*, cit., p. 1007, seguito da P. FLORIS, *op. cit.*

<sup>71</sup> Sul punto la sentenza riporta testualmente C. PEDRAZZI, *Il fine dell'azione delittuosa*, in «Rivista italiana di diritto penale», 1950, p. 259 ss., citato da S. PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 743 (che parla del dolo di vilipendio come di «un particolare atteggiamento interiore, una particolare *Gesinnung*, nella cui manifestazione la condotta consiste»), e da V. MORMANDO, *op. cit.*, p. 257 s., secondo una tesi ritenuta «suggestiva» dallo stesso P. SIRACUSANO, *op. ult. cit.*, p. 1008.

<sup>72</sup> G.A. DE FRANCESCO, *Il "modello analitico" fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell'elemento psicologico del reato*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1971, p. 126; N. MAZZACUVA, *Il fatto tipico*, in *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, Utet, 2000, p. 35. Scarsa l'attenzione della dottrina ecclesiasticistica all'elemento psicologico del vilipendio, se si esclude E.G. VITALI, *op. cit.*, p. 164, laddove parla di un dolo che «qualifica in modo particolare» la condotta.

<sup>73</sup> Così sul vilipendio in generale G. CONSO, *Contro i reati di vilipendio*, in «L'Indice penale », 1970, p. 549; conf., dopo la novella legislativa del 2006, D. PULITANÒ, *Riforma dei reati d'opinione?*, cit., p. 746, secondo cui «è nelle mani della giurisprudenza





Ed invero la capacità lesiva della condotta offensiva si attenua, tendenzialmente fino a scomparire, grazie alla consapevolezza che il pubblico ha di accedere ad un sito caratterizzato dalla presentazione esasperatamente paradossale di temi anticlericali e destinata, come ogni rappresentazione satirica, a non essere presa sul serio<sup>74</sup>. Merita segnalare che un'argomentazione non dissimile è stata posta dal giudice parigino a sostegno dell'assoluzione per mancanza di dolo del direttore del periodico satirico «Charlie Hebdo» dal reato di diffamazione aggravata in danno di «une persone ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée» (art. 33, al. 3, l. 29 luglio 1881, mod. nel 1972: *Loi sur la liberté de la presse*) in relazione alla ripubblicazione delle vignette su Maometto pubblicate il 30 settembre 2005 dal quotidiano danese «Jyllands-Posten» e, in particolare, di quella raffigurante il profeta con un turbante a forma di bomba: invero, motiva il tribunale a questo specifico riguardo, «le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans»<sup>75</sup>. Ed il «contesto di provocazione ed irriverenza» in cui erano inserite le vignette è invocato a sostegno dell'assoluzione degli autori delle vignette anche dal tribunale di Aarhus<sup>76</sup>.

## 6 - Satira religiosa, diritto penale e globalizzazione

L'esimente del diritto di satira, nei limiti e alle condizioni che si sono indicati con riferimento alla nostra giurisprudenza di legittimità, fa ormai parte, a un dipresso, del patrimonio costituzionale europeo: in particolare, del diritto costituzionale comune-europeo delle religioni (*Gemeineuropäisches Religionsverfassungsrecht*), che Peter Häberle fonda

---

ordinaria sia la difesa della libertà, sia l'attivazione di strumenti che la mettono a rischio».

<sup>74</sup> Cfr. L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero. Fondamento e limiti*, Milano, Giuffrè, pp. 97 ss.

<sup>75</sup> Tribunal correctionnel de Paris 22 marzo 2007, cit., in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 14 novembre 2006, n. 487; Cass. crim. 14 febbraio 2006, n. 42), come dimostra una decisione successiva della Chambre criminelle del 3 maggio 2007 sulla non offensività di una caricatura rappresentante un Cristo in gloria nudo con preservativo sul pene, citata da H. LECLERC, *Caricature, blasphème et défi*, in «Légipresse», 2007.

<sup>76</sup> Stralci della motivazione in «la Repubblica» del 27 ottobre 2006.





sull'art. 10 della Carta di Nizza<sup>77</sup>, ora inglobata nel trattato sull'Unione come modificato da quello di Lisbona. Lo dimostrano anche le due decisioni francese e danese appena ricordate.

Ma queste decisioni non sono state accolte, come pur ci si sarebbe aspettato, con generale favore e anzi, insieme al loro fondamento normativo nazionale ed europeo, hanno finito per destare preoccupazione in quanti sono sensibili all'esigenza funzionale alla sicurezza internazionale di preservare le religioni dall'ambito di esercizio della libertà di pensiero e di satira: innanzitutto le religioni stesse<sup>78</sup>, impegnate nel dialogo interreligioso o quanto meno in un patto di non belligeranza, e, attente alle loro istanze e a quelle degli stati a religione islamica ufficiale o comunque predominante, le autorità politiche anche internazionali<sup>79</sup>.

A parte le considerazioni, tattiche e strategiche, di ordine più strettamente politico, il problema è legato agli effetti della globalizzazione nel diritto penale degli stati di Europa e Nord-America, che mette in crisi «tutte le categorie di funzione della pena tradizionalmente intese»<sup>80</sup>. Il linguaggio giuridico dei diritti umani, costruito in questo contesto, non appare più in grado di catturare a livello internazionale le differenze razziali, culturali, religiose e linguistiche. Appare improvvisamente provinciale e di conseguenza quelle differenze riappaiono, come scrive Michel Wieviorka,

---

<sup>77</sup> P. HÄBERLE, *Die Werte der Selbstregierung als Elemente europäischer Verfassungskultur – I valori dell'autogoverno come elementi della comune cultura costituzionale europea*, relazione al seminario di studi del 28 marzo 2008 organizzato dal Dottorato di ricerca in istituzioni e politiche comparate dell'Università di Bari, di prossima pubblicazione nei «Quaderni del dottorato»; cfr. ID., *Europa come società costituzionale in formazione*, in *Le Costituzioni dei paesi europei*, a cura di E. PALICI di SUNI PRAT, F. CASSELLA e M. COMBA, Padova, Cedam, 2001, pp. 23 e 34.

<sup>78</sup> F. MERLO, *Assolte le vignette sull'Islam. "Una risata contro l'intolleranza"*, in «la Repubblica», 23 marzo 2007, ricorda come «persino l'amministrazione Bush, Tony Blair e il Vaticano espressero la loro solidarietà ai musulmani in collera che bruciavano le ambasciate e uccidevano gli infedeli perché offesi dalle vignette pubblicate sul quotidiano danese Jyllands-Posten».

<sup>79</sup> Non vincolanti, e neppure autorevoli vista la risicata maggioranza composta quasi solo da paesi islamici, ma comunque sintomatiche del clima internazionale sono le frequenti risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a favore della «lotta contro la diffamazione delle religioni», con specifici riferimenti alle vignette danesi (30 marzo 2007) e alla trasmissione su internet del citato film «Fitna» (28 marzo 2008) (in <http://www.ohchr.org>)

<sup>80</sup> A. BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2002, p. 530; ID., *Modelli penali e società multiculturale*, Torino, Giappichelli, 2006, *passim*.



inquietanti<sup>81</sup>. Infatti, svincolandosi dal nostro sistema di valori e di strutture politiche, reclamano di essere disciplinate dal proprio sistema di riferimento. Il principio territoriale di Westfalia viene rovesciato: *cuius religio eius et regio*<sup>82</sup>. Le religioni e le culture devono essere libere di costruire un proprio territorio virtuale, una propria nazione<sup>83</sup>, entro la quale far valere incondizionatamente la potestà d'imperio.

Scartate, anche nell'ordinaria dialettica politica, le opposte rigidità del riconoscimento degli statuti personali e dell'egualitarismo cieco alle differenze, il terreno di possibile mediazione viene individuato proprio nel diritto penale: è lecito che nel trattamento dei soggetti appartenenti a culture estranee gli ordinamenti giuridici ricorrano proprio al loro strumento più forte, a quel diritto penale che proprio per il suo carattere laico è concepito come *extrema ratio*? È lecita, cioè, un'applicazione transculturale di un diritto penale inevitabilmente espressione di una determinata cultura: la «ragione» europea e nordamericana? E, reciprocamente – e per riaccostarci al tema di questa riflessione –, è lecita un'applicazione transculturale di esimenti collegate all'esercizio di diritti fondamentali – come la libertà di manifestazione del pensiero, comprensiva della critica e della satira – non percepiti nella stessa estensione dagli appartenenti ad altra cultura?

Se si accede alla tesi della non assolutezza dei diritti fondamentali – magari al cospetto di dichiarazioni varie, tra cui quelle islamiche del Cairo e di Parigi<sup>84</sup> –, essi, non che trascurati, sono da interpretare con «senso di responsabilità», compatibilmente, cioè, con le esigenze della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o della protezione dei diritti e della libertà altrui: nel modo, in definitiva, con cui l'art. 9 CEDU è stato interpretato nella contestata sentenza *Otto Preminger-Institut c. Austria*<sup>85</sup>, che in questa

---

<sup>81</sup> Cfr. M. WIEVIORKA, *L'inquietudine delle differenze*, Milano, Bruno Mondadori, 2008, *passim*.

<sup>82</sup> S. LEVI DELLA TORRE, *Errare e perseverare. Ambiguità di un giubileo*, Roma, Donzelli, 2000, p. 90.

<sup>83</sup> Cfr. S. FERRARI, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2007, p. 10: «le religioni sono le nuove nazioni transnazionali».

<sup>84</sup> Cfr. ora D. ANSELMO, *Shari'a e diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 251 ss.

<sup>85</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 settembre 1994, *Otto-Preminger Institut c. Austria*, in «Rivista di diritto internazionale», 1995, p. 413, con opinione dissenziente in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1994, p. 749, e nondimeno replicata da Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 novembre 1996, *Wingrove c. Regno Unito*, in «Recueil des arrêts et décisions», 1996, p. 1957. Cfr. in senso critico F. MARGIOTTA BROGLIO, *Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto Preminger-Institut della Corte europea*, in «Rivista di diritto internazionale», 1995, p. 368 ss.; P. WACHSMANN, *La religion*



visione securitaria non può che essere valorizzata<sup>86</sup>. Così come, nella stessa prospettiva, potrebbe trovare avallo critico il passaggio argomentativo della citata sentenza del tribunale di Mondovì circa l'opportunità di una maggior cautela nei confronti di religioni con numerosi fedeli, come l'Islam e i suoi portavoce in Italia, e l'auspicio di «un atteggiamento improntato alla distensione dei toni, all'integrazione tra culture e alla pacifica coesistenza tra diverse fedi religiose». Per quanto abbia attratto la critica della dottrina, nell'economia della motivazione si tratta di un semplice *obiter dictum*, opportunità e auspici essendo evidentemente influenti sul *decisum*, ma anche di un indice sintomatico dell'adesione alla tesi dei diritti fondamentali come variabili dipendenti dalla sicurezza o dalla lotta alla diffamazione.

La critica alle grandi religioni, insomma, dev'essere più documentata e rigorosa date le maggiori e più violente reazioni che essa può suscitare. Che poi tali reazioni estremistiche provengano non tanto dai fedeli musulmani europei ma dal mondo islamico esterno, da movimenti e governi interessati a farne un pretesto di lotta politica, e non possano essere assunte a «parametro d'un 'sentimento religioso' rilevante per il nostro ordinamento»<sup>87</sup>, è generalmente trascurato. A prescindere, pertanto, dal principio che la libertà di manifestazione del pensiero, compresa la satira, richiede tutela tanto più quando provochi reazioni nella società, si fa strada l'opinione secondo cui la maggior pericolosità per la convivenza civile giustifica l'indagine giudiziaria sull'osservanza da parte dell'agente del criterio di maggior cautela della critica e della satira quando esse siano rivolte contro (appartenenti) a gruppi di numerosa consistenza (come, ad esempio, la chiesa cattolica o l'islam).

Si coglie così l'altra faccia, ordinariamente trascurata, dei reati culturalmente orientati<sup>88</sup>: essi si configurano come tali ogni volta che il reato coinvolga l'appartenente a diversa cultura, ma non solo quando questi sia imputato sibbene anche quando egli sia persona offesa. Nel primo caso, comunemente addotto a paradigma della categoria concettuale, la circostanza giustifica il riconoscimento di una esimente o

---

*contre la liberté d'expression: sur un regrettable arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme*, in «Revue universelle des droits de l'homme», 1994, p. 441 ss.; e ancora di recente C. VISCONTI, *op. cit.*, pp. 1057 s.

<sup>86</sup> Cfr. R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, pp. 99 ss., con ampi richiami alle dichiarazioni sui diritti fondamentali a pp. 112 ss.

<sup>87</sup> D. PULITANÒ, *op. ult. cit.*, p. 82.

<sup>88</sup> Cfr., anche per ampi richiami di letteratura, A. BERNARDI, *Società multiculturale e «reati culturali». Spunti per una riflessione*, in *Studi Marinucci*, cit., pp. 45 ss.; ID., *L'ondivaga rilevanza penale del «fattore culturale»*, in «Politica del diritto», 2007, pp. 3 ss.



almeno di una attenuante<sup>89</sup>, nel secondo essa giustifica il disconoscimento dell'ordinaria esimente dell'esercizio di un diritto fondamentale.

Ma una svolta del genere non è indolore. Produce, infatti, un'evidente asimmetria tra cittadini a totale, e quindi squilibrato, vantaggio dell'appartenente a cultura estranea a quella del diritto penale comune. Il diritto penale si ritrae davanti a condotte, che riconosce culturalmente orientate, lasciando che a regolarle siano i costumi dell'agente; viceversa, limita severamente l'espandersi dei diritti costituzionali, che riconosce suscettibili di offendere beni non diversi dagli altri ma culturalmente significativi. Si finirebbe, insomma, per applicare due principi e due leggi diverse: «il principio livellatore di laicità per alcuni, il principio riconoscente di diversità per altri»<sup>90</sup>.

## **7- Satira religiosa, diritto penale «minimo» e giurisprudenza**

Non necessariamente, tuttavia, la globalizzazione spinge a fare questa inversione a U. Certo, essa squaderna di fronte al giudice la varietà dei mondi e delle presupposizioni culturali e lo induce a non assolutizzare le dichiarazioni dei diritti, ma non fino al punto di regionalizzarle in un relativismo culturale senza fine: alla maniera dei critici dell'illuminismo, secondo cui «Non ho visto uomini nel mondo. Nella mia vita ho visto dei Francesi, degli Italiani, dei Russi, e così via; so pure, grazie a Montesquieu, che si può esser Persiani. Ma, per quanto riguarda l'uomo, dichiaro di non averlo incontrato nella mia vita; se esiste, lo è alla mia insaputa»<sup>91</sup>. I diritti umani contenuti nelle dichiarazioni, compresa quella universale del 1948, sono giustificabili a prescindere dall'appartenenza culturale nella misura in cui siano depurati dalla mescolanza con elementi non universali, con «caratteristiche propriamente occidentali, con esperienze specifiche,

---

<sup>89</sup> Nel primo senso vi sono decisioni nella giurisprudenza statunitense (cfr. S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 122 s.; L. MONTICELLI, *Le "cultural defenses" (esimenti culturali) e i reati "culturalmente orientati"*. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in «L'Indice penale», 2003, p. 535 ss.; C. DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, pp. 173 ss.), nel secondo di quella tedesca (cfr. O. HÖFFE, *Globalizzazione e diritto penale*, Torino, Edizioni di comunità, 2001, pp. 122 ss.).

<sup>90</sup> C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, p. 181, che ivi parla altresì di «una partita giocata su due tavoli, con il risultato falsato».

<sup>91</sup> J.M. DE MAISTRE, *Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche e delle altre istituzioni umane*, Milano, Il falco, 1982.



forse addirittura con interessi particolari»: è la «strategia dell'«universalità con modestia»» delineata da Otfried Höffe<sup>92</sup>.

Questa strategia inclusiva, conciliativa, mediativa nel senso alto, se porta ad escludere il relativismo dei diritti fondamentali e l'attribuzione alle culture di effetti discriminanti o incriminanti, induce altresì a non espungerli dalla considerazione dei beni giuridici penalmente tutelati. Tale attenzione, tuttavia, può essere portata al livello del legislatore o a quello del giudice. Ed è su questo crinale che si ripropone il rapporto tra satira e libertà di religione.

Ad onta, invero, del chiaro indirizzo minimalista assunto dal legislatore del 2006, giustamente argomentato come un «punto di non ritorno»<sup>93</sup>, si è tornati da taluni ad auspicare una maggiore, anche se pur sempre temperata e non discriminante, protezione penale dei sentimenti e delle convinzioni di fede contro attacchi deliberatamente provocatori, perfino a rischio di norme «proclama» o «manifesto»<sup>94</sup>. E certo, da un punto vista meramente idealistico, attento cioè alle specifiche emergenze della convivenza civile nel settore religioso, si può comprendere l'auspicio di un più forte presidio penale. Anche perché, pur in un diritto penale a carattere laico e perciò non paternalistico – che cioè responsabilizza il cittadino e non fa scelte in sua vece, favorendolo come amico o controllandolo come nemico<sup>95</sup> –, si trova «difficoltà a sostenere fino in fondo l'idea di neutralità valoriale dello Stato e del suo ordinamento»<sup>96</sup>.

Il problema è, tuttavia, molto delicato: si devono prendere sul serio – lo impone proprio la laicità – anche questioni e conflitti di valori, ma facendo attenzione a non far assumere all'orizzonte penalistico un carattere eticizzante e, quindi, non laico. Questa preoccupazione giustifica un contenimento dei beni penalmente tutelati<sup>97</sup> in ragione della loro maggiore «afferrabilità» o percepibilità

<sup>92</sup> O. HÖFFE, *op. cit.*, pp. 117 e 124.

<sup>93</sup> A.G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 442.

<sup>94</sup> Cfr. M. ROMANO, *op. cit.*, pp. 497 ss.; P. FLORIS, *op. cit.*; V. PACILLO, *op. cit.*, pp. 188 ss.

<sup>95</sup> Cfr. L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 68 ss.; S. CANESTRARI, *op. cit.*, pp. 141 e 163.

<sup>96</sup> G. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismo giuridici*, in *Studi Marinucci*, cit., p. 308 s., seguito da D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, cit., pp. 70 ss.

<sup>97</sup> Le norme penali devono essere «ridotte al minimo indispensabile al raggiungimento (attraverso l'incriminazione di gravi modalità di lesione di beni costituzionalmente significativi od almeno socialmente rilevanti) delle elementari condizioni del vivere democratico» (Corte cost. 25 ottobre 1989, n. 487). Sul diritto



concreta (che particolarmente nei reati di opinione manca). Si pone evidentemente in contro-tendenza una selezione meramente idealistica dei beni da tutelare penalmente, come quella proposta. La quale, infatti, pur se filtrata e purificata attraverso principi costituzionali sostanziali di diretta incidenza come la libertà e la laicità, non può sottrarsi ai principi costituzionali «metodologici»<sup>98</sup> che influenzano tutto il diritto penale: tra cui il principio di sussidiarietà, che nella variante dell'effettività richiede una selezione su base realistica della domanda (ampia) di tutela dei precetti in ragione dell'offerta (limitata) di sanzioni effettive<sup>99</sup>. L'approdo a quella sorta di ultima spiaggia - *extrema ratio*<sup>100</sup> e non *prima ratio* - costituita dalla tutela penale dovrebbe dunque essere orientato, pur senza inseguire un'efficacia a senso unico, in termini cioè prettamente matematico-statistici, dalle sanzioni dotate di effettività piuttosto che dai precetti.

In questa prospettiva appare adeguato a garantire e limitare la discussione critica, ed in particolare la satira, su ogni aspetto della vita sociale, compreso quello religioso, l'ordine pubblico ideale<sup>101</sup> risultante dall'attuale assetto della normativa codicistica, come novellata ed integrata dalla legge n. 654/1975 contro le discriminazioni (anche) per motivi religiosi. La quale rappresenta probabilmente il massimo dell'adempimento del frequentemente richiamato «dovere di non tollerare l'intolleranza, ove la minaccia si faccia seria»<sup>102</sup>, tenuto conto naturalmente del dato strutturale dell'inesistenza di «una cornice comune di assunzioni di base» in una società come quella occidentale, che è «l'esito di uno scontro o confronto tra culture diverse, e perciò di uno scontro o confronto tra cornici differenti»<sup>103</sup>.

Si capisce la preoccupazione, che la politica del diritto penale non può disinvoltamente rimuovere, per l'intensificarsi dei rischi di

---

penale minimo cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 479 ss.

<sup>98</sup> F.C. PALAZZO, *Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione*, in *Studi Nuvolone*, cit., p. 103.

<sup>99</sup>Cfr. C.E. PALIERO, *Le pene diverse da quella detentiva*, in *La riforma del diritto penale. Garanzie d'effettività delle tecniche di tutela*, a cura di L. PEPINO, Milano, Angeli, 1993, p. 116.

<sup>100</sup> Come affermato da Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, nella storica sentenza sull'illegittimità del principio di inescusabilità dell'ignoranza inevitabile della legge penale.

<sup>101</sup> V. per questa nozione M. MANETTI, in *Commentario della Costituzione*, sub art. 21, cit., pp. 230 ss.

<sup>102</sup> K.R. POPPER, *Tolleranza e responsabilità individuale*, in *Saggi sulla tolleranza*, a cura di S. MENDUS e D. EDWARDS, Milano, 1990, p. 20

<sup>103</sup> K.R. POPPER, *Il mito della cornice*, Bologna, il Mulino, 1995, p. 63.





esplosione di conflitti di valori alimentati da poteri esterni ed estremi che si autoreferenziano come rappresentanti politici dell'Islam europeo e minacciano, perfino per la pubblicazione di vignette satiriche, rappresaglie sanguinose e devastanti. Né si può continuare a contare – ammesso che sia accettabile sotto il profilo dell'eguaglianza – sulla maggiore acquiescenza alla satira irridente da parte delle confessioni cristiane, le quali pure nell'Europa unita chiedono ormai continuamente un riconoscimento pubblico. Ma una repressione severa della satira in quanto vilipendio contro tutte le religioni non aiuta le voci dell'Islam moderno, che si battono per una liberalizzazione del pensiero e del diritto anche in quei paesi<sup>104</sup>, ma lo danneggia privandolo di un punto di riferimento «altro» e rafforza piuttosto i regimi autoritari ed i movimenti fondamentalistici. Che una diminuzione del tasso di garanzia di un diritto fondamentale come la libertà di satira giovi comunque alla sicurezza è discutibile, certo è un rischio alla dignità del nostro ordinamento. «La metafora dell'equilibrio tra diritti e sicurezza – scrive Ronald Dworkin – è estremamente fuorviante. Sarebbe molto più appropriata un'altra metafora: dobbiamo trovare un equilibrio fra la sicurezza e l'onore. Siamo terrorizzati al punto che l'onore non conta più nulla?»<sup>105</sup>.

Se la strategia conciliativa di eguaglianza e diversità in una società pluralistica non può che essere affidata alle procedure dialogiche e discorsive<sup>106</sup>, anche attraverso la mediazione penale o *restorative justice* particolarmente promettente proprio per i reati a sfondo religioso o razziale o etnico<sup>107</sup>, più che a nuove previsioni penali bisogna intensificare l'affidamento critico alla giurisprudenza. Si avvertono rischi, è vero, nell'affidare al giudice l'applicazione di norme

---

<sup>104</sup> Cfr. P. BRANCA, *Voci dell'Islam moderno. Il pensiero arabo-musulmano fra rinnovamento e tradizione*, Genova, Marietti 1820, 2001, *passim*. Sulla possibilità di incontro-scontro tra i diversi «occidentalismi» e i diversi Islam cfr. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., pp. 5587 ss.

<sup>105</sup> R. DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 63.

<sup>106</sup> Cfr. L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pp. 251 ss.; S. CANESTRARI, *op. cit.*, p. 150; S. D'ALFONSO, *La società plurireligiosa nel diritto vivente: profili problematici nell'era dell'informazione senza confini*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2008, di prossima pubblicazione.

<sup>107</sup> Cfr. anche per richiami ulteriori C. MAZZUCATO, *Offese alla libertà religiosa e scelte di criminalizzazione. Riflessioni de iure condendo sulla percorribilità di una politica mite e democratica*, in *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, a cura di G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE e E. VENAFRO, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 134 ss.



bisognose di continuo bilanciamento e, in particolare, il giudizio sui limiti che quel critico aspetto della libertà di manifestazione del pensiero, che è la satira, incontra di fronte a qualsivoglia bene religiosamente orientato, sia della religione dominante o di quelle minoritarie o di quelle appartenenti a culture estranee al contesto occidentale.

Ma alla giurisprudenza è confacente la logica pluralistica della mediazione piuttosto che quella monistica del conflitto, dell'*et et* piuttosto che dell'*aut aut*, si potrebbe anche dire: la via dei principi piuttosto che quella dei valori<sup>108</sup>, l'unica che consente di perseguirne positivamente una convivenza. Ciò implica l'accantonamento di una prospettiva meramente teorica, volta ad enucleare un principio nella sua purezza in modo da subordinare od escludere l'altro in quanto non collimante e ricavarne così la regola da applicare positivisticamente al caso concreto. Implica, invece, la capacità di individuare i livelli di compatibilità dei principi in relazione al caso concreto: di individuare, cioè, volta a volta il principio concreto, rispettoso ad un tempo del diritto di satira e di quello di religione, sul presupposto che non esiste un'applicazione esatta del principio astratto, immune dalle influenze del caso concreto.

Invero, la giurisprudenza – soprattutto al livello supremo che assicura la nomofilachia<sup>109</sup> - ha il compito di quella dogmatizzazione del materiale giuridico con cui il necessario sguardo ora alle norme e ora ai fatti «non resti senza guida ma sappia di essere vincolato anche al sistema giuridico e non giunga a spingersi fuori dall'ordinamento giuridico»<sup>110</sup>. E così, in ultima analisi, garantisce il relativismo che connota la democrazia<sup>111</sup> nel suo insieme e che, beninteso, non equivale ad indifferentismo etico e neppure al relativismo filosofico e non implica, quindi, la rinuncia all'assolutezza dei principi cui si aderisce: invero, «una persona può essere pienamente convinta della verità delle proprie opinioni e al tempo stesso riconoscere di non essere infallibile,

---

<sup>108</sup> G. ZAGREBELSKY, *Valori e diritti. Dietro ai conflitti della politica*, in «la Repubblica» del 22 febbraio 2008, applica questa distinzione (cfr. ID., *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992, p. 11 ss.) ad un'altra materia eticamente sensibile come l'aborto.

<sup>109</sup> Ancorché non dirado nelle trattazioni in argomento si faccia di tuttata l'erba giurisprudenziale un fascio, finendo per porre sullo stesso piano decisioni di merito e decisioni di legittimità.

<sup>110</sup> N. LUHMANN, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, il Mulino, 1978, p. 49.

<sup>111</sup> H. KELSEN, *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 1995, p. 271 s.: la democrazia si oppone «all'assolutismo politico solo in quanto è relativismo politico».



che sarebbe quindi errato imporre agli altri quelle opinioni con la forza»<sup>112</sup>.

Per quanto possano rinvenirsi beni costituzionali sui quali fondare una tutela penale delle fedi e delle convinzioni, positive o negative, in materia di religione, sembra comunque difficile incrementare e finanche articolare la tutela «in modo da non porre in dubbio lo stesso principio di libertà del dibattito pubblico»<sup>113</sup>. Si tratta perciò di reagire alle «tendenze sacralizzanti (...) a trasformare in alcunché di intoccabile ogni prodotto della propria storia, dall'esperienza religiosa a quella politica, dal simbolo mistico al paradigma dei diritti umani, per farne in realtà strumento di autoesaltazione, e spesso di sopraffazione dell'Altro»<sup>114</sup>.

In fondo, come ammoniva Berlin, «noi possiamo fare solo ciò che possiamo: ma dobbiamo farlo, facendo fronte alle difficoltà. Di certo i conflitti sociali e politici avranno luogo: è inevitabile, in forza dello scontro tra valori positivi. Eppure credo che essi possano essere minimizzati favorendo e conservando un non facile equilibrio, costantemente minacciato e costantemente bisognoso di riaggiustamenti, che da solo, ripeto, è la precondizione per delle società decenti e per un comportamento moralmente condivisibile, altrimenti saremmo destinati a perdere di vista la nostra strada»<sup>115</sup>.

Lasciare, allora, funzionare il pluralismo religioso e culturale: pur nell'irruzione sulla scena costituzionale e penale dei diritti di quel nuovo attore subito divenuto protagonista, che è la globalizzazione, non si vedono strade diverse.

---

<sup>112</sup> M. GINSBERG, *La giustizia nella società*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 196, secondo cui, pertanto, «la libertà di pensiero e la libertà di espressione non trovano fondamento su alcuna teoria relativistica della conoscenza e delle opinioni».

<sup>113</sup> M. MANETTI, *Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose. Abbozzo di un'analisi comparata*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2008, di prossima pubblicazione. Conf. per «l'astensione da una censura di Stato» a fronte di casi come le caricature su Maometto S. CANESTRARI, *Tavola rotonda. Laicità dello Stato, confessioni religiose e multiculturalismo*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2006, p. 351.

<sup>114</sup> F. RIMOLI, *Laicità, postsecolarismo, integrazione dell'estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>115</sup> I. BERLIN, *Sulla ricerca dell'ideale*, Brescia, Morcelliana, 2007, p. 79.